REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO: DPG - Dipartimento Sociale – Enti Locali - Cultura
SERVIZIO: DPG025 - Servizio formazione e apprendimento permanente
UFFICIO: Ufficio Programmazione Azioni Formative e Apprendimento Permanente
DETERMINAZIONE N. DPG025/415 del 12/11/2026

OGGETTO: D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 – Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili professionali. Revoca D.D. DPG025/362 del 02/10/2026.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in particolare gli artt. 3, 7, 21-quinquies e 21-nonies;
- la L. 14 gennaio 2013, n. 4, "Disposizioni in materia di professioni non organizzate";
- il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, in particolare gli artt. 5 e 7, e il Decreto interministeriale 5 gennaio 2021 (Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali);
- la L. 2 gennaio 1989, n. 6 e la L.R. 16 settembre 1998, n. 86, in particolare gli artt. 14, 16, 20 e 27;
- la D.G.R. n. 788 del 16/10/2018 recante “L.R. n. 111/1995 (come integrata con L.R. n. 30/2018): recepimento D.Lgs. n. 13/2013 e successivi D.M. MLPS/MIUR del 30-06-2015 e del 08-01-2018. Approvazione documento denominato "Sistema regionale integrato di certificazione delle Competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali- Istituzione e prime disposizioni attuative" e s.m.i.;
- la D.D. DPG025/291 del 12/08/2026 e la D.D. DPG025/362 del 02/10/2026, con relativi allegati.

PREMESSO CHE

- con D.D. DPG025/291 del 12/08/2026 è stato approvato, tra gli altri, il profilo professionale ed il correlato standard minimo di percorso formativo della "Guida Ambientale Escursionistica";
- a seguito di istanza del Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo – Elenco Speciale Accompagnatori di Media Montagna, del 14/09/2026, con D.D. DPG025/362 del 02/10/2026 è stato disposto l’annullamento, in autotutela, della predetta Determinazione Dirigenziale DPG025/291 del 12/08/2026 limitatamente alla parte approvativa degli standard professionale e formativo del citato profilo professionale di “Guida Ambientale Escursionistica” e si è provveduto contestualmente, alla luce delle considerazioni emerse a seguito del riesame conseguente alla richiesta legale in parola, all’approvazione dei nuovi standard professionale e formativo riferiti alla qualificazione di “Guida Ambientale Escursionistica, escludendo i percorsi classificati "EE" della scala CAI e l'attività su terreni innevati;
- con ricorso al TAR Abruzzo sede di L'Aquila, datato 30/10/2026 e notificato in pari data, l’avv. Fabrizio Rulli del Foro di Pescara, in nome e per conto del Collegio regionale delle Guide Alpine, ha impugnato entrambe le determinazioni sopra citate, deducendone l'illegittimità per asserita violazione dell’ art 1 e 2, comma 4, della Legge n. 4/2013 e s.m.i. e dell’art 5 del D.lgs. n. 13/2013 e s.m.i. degli Artt. 14 e 16 della L.R. Abruzzo n. 86/1998 - Violazione art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i;

CONSIDERATO CHE

- il profilo professionale e lo standard formativo della Guida Ambientale Escursionistica (GAE) non violano alcuna specifica disposizione che ne prescriva in modo puntuale il contenuto. La Legge n. 4/2013, che disciplina tutte le professioni non organizzate in ordini o collegi in termini di principi generali, non determina contenuti specifici, né limiti di quota riferiti a determinati profili. Il D.Lgs. n. 13/2013, all’art.1 comma 2 definisce “le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea”. La Regione, approvando lo standard formativo GAE, ha esercitato la propria competenza in materia di individuazione e descrizione delle qualificazioni regionali, nell’ambito del Sistema Nazionale di certificazione delle competenze; la L. n. 6/1989 e la conseguente L.R. n. 86/1998 disciplinano le professioni di guida alpina e accompagnatore di media montagna definendone le attività, le competenze, i requisiti di accesso e i percorsi formativi, senza alcuna previsione di limiti di quota.
- In assenza di una specifica disciplina legislativa della professione di G.A.E., la definizione del relativo profilo formativo e delle competenze oggetto del percorso di qualificazione, si colloca nell’ambito delle

attribuzioni regionali in materia di formazione professionale, nel rispetto del quadro normativo nazionale ed europeo e cioè dell'art. 117 Costituzione e del su richiamato D. lgs n. 13/2013.

- La Regione pertanto, nell'esercizio delle proprie competenze, può individuare e definire il profilo formativo di figure professionali di cui essa necessiti in ragione di rilevati fabbisogni, determinandone i contenuti, competenze, conoscenze e abilità, secondo le proprie scelte programmatorie e formative, con obbligo di referenziazione all'Atlante del lavoro.
- Appare opportuno, nell'esercizio delle competenze proprie di questo Servizio DPG025 ed in applicazione dei principi di prudenza, prevenzione e tutela della sicurezza pubblica, provvedere al ritiro del profilo formativo di GAE attraverso la revoca della DD DPG025/362 del 2.10.2026, per i potenziali profili di rischio e criticità per gli utenti escursionisti. Infatti gli elementi emersi rendono necessario un ulteriore approfondimento delle condizioni di rischio attraverso un'adeguata istruttoria tecnica fondata su elementi oggettivi e verificabili;

RITENUTO

- di dover revocare la Determinazione Dirigenziale DPG025/362 del 02/10/2026, espungendo dal Repertorio regionale il profilo professionale e lo standard formativo della GAE sulla base della intervenuta rivalutazione dell'interesse pubblico connesso ai potenziali profili di rischio e criticità per gli utenti escursionisti;
- di evidenziare che, da una preliminare verifica istruttoria del Servizio, la Determinazione Dirigenziale DPG025/362 del 02/10/2026, approvativa del profilo professionale e formativo della "Guida Ambientale Escursionistica", non ha prodotto alcun effetto giuridico;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
VISTO l'Art. 24, comma 2, della L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa e le considerazioni che precedono quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di revocare la Determinazione Dirigenziale DPG025/362 del 02/10/2026, espungendo dal Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili professionali, con effetto dalla data di adozione della presente determinazione, il profilo professionale e lo standard minimo di percorso formativo della qualificazione di "Guida Ambientale Escursionistica";
3. di dare atto che la presente determinazione è adottata per rinnovata valutazione dell'interesse pubblico connesso ai potenziali profili di rischio e criticità per gli utenti escursionisti;
4. di dare atto altresì che la D.D DPG025/362 del 02/10/2026 non ha prodotto alcun effetto giuridico;
5. di trasmettere copia del presente atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila ed al Servizio Avvocatura regionale per le valutazioni connesse al giudizio pendente avanti al TAR Abruzzo, anche in ordine alla cessazione della materia del contendere;
6. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo per il tramite dell'avv. Fabrizio Rulli del Foro di Pescara;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

L'estensore
Dott. Michele Modesti
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'ufficio
Dott. Michele Modesti
Firmato elettronicamente

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Nicoletta Bucco

NICOLETTA
BUCCO
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
12.11.2026
13:29:40
GMT+02:00